

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Org-DATEC)

del 6 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 43 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997¹
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
visto l'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del
Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Dipartimento

Art. 1 Obiettivi e campi di attività

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) contribuisce, negli ambiti politici di sua competenza, allo sviluppo sostenibile della Svizzera.

² Esso persegue i seguenti obiettivi:

- a. proteggere e preservare le risorse vitali naturali (sostenibilità ecologica);
- b. nell'interesse della popolazione e dell'economia, offrire prestazioni attrattive nei settori dei trasporti, dell'energia, delle acque, della posta, delle telecomunicazioni e dei media elettronici (sostenibilità economica);
- c. garantire a tutte le cerchie della popolazione e a tutte le regioni le stesse condizioni d'accesso alle risorse vitali naturali e ai servizi pubblici nonché la protezione delle persone contro i pericoli e i rischi per la salute (sostenibilità sociale).

³ Al Dipartimento compete la gestione dei seguenti campi di attività:

- a. trasporti terrestri, fluviali, lacustri e aerei;
- b. rilevamento e utilizzazione delle risorse idriche e rilevamento geologico del sottosuolo;
- c. approvvigionamento energetico;
- d. media elettronici, telecomunicazioni e poste;

RS 172.217.1

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1

- e. protezione dell'ambiente;
- f. protezione contro i pericoli naturali.

Art. 2 Principi che reggono le attività del Dipartimento

Oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), nel perseguimento dei suoi obiettivi e nell'esecuzione delle sue attività il Dipartimento osserva in particolare i seguenti principi:

- a. collabora strettamente con i Cantoni, i Comuni, l'economia e i partner sociali;
- b. rispetta il principio della sussidiarietà e vigila affinché le soluzioni siano amministrativamente semplici e le procedure rapide;
- c. si impegna in tutti i campi di attività a favore di un'armonizzazione internazionale, in particolare a livello europeo.

Art. 3 Obiettivi delle unità amministrative

Gli obiettivi di cui agli articoli 6-12 fungono, per le unità amministrative del Dipartimento, da linee direttive per l'adempimento dei compiti e l'esercizio delle competenze sancite dalla legislazione federale.

Art. 4 Cooperazione

Nell'adempimento dei loro compiti e nell'ambito degli obiettivi di politica estera del Paese, le unità amministrative, d'intesa con gli altri dipartimenti e uffici federali, rappresentano la Svizzera in seno a organizzazioni internazionali e partecipano ai lavori di gruppi d'esperti attivi a livello nazionale e internazionale nonché all'elaborazione e all'esecuzione di trattati internazionali.

Capitolo 2: Uffici e altre unità dell'Amministrazione federale centrale

Sezione 1: Segreteria generale

Art. 5

¹ A livello dipartimentale, la Segreteria generale svolge le funzioni definite nell'articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:

- a. preparazione ed esecuzione delle decisioni del capo del Dipartimento;
- b. strategia, pianificazione, supervisione e coordinamento;
- c. ricerca di informazioni, pianificazione dell'informazione e comunicazione;
- d. gestione delle risorse e della logistica;
- e. applicazione del diritto, giurisprudenza, consulenza giuridica e accompagnamento dei lavori legislativi effettuati in seno al Dipartimento.

² Essa svolge inoltre i seguenti compiti:

- a. elabora le basi generali relative alla pianificazione e alla politica dei trasporti e garantisce il coordinamento tra i diversi modi di trasporto;
- b. assume i compiti sovrani conformemente alla legge del 30 aprile 1997³ sulle poste e alla legge del 30 aprile 1997⁴ sull'organizzazione delle poste;
- c. nei settori di competenza del Dipartimento, tutela gli interessi del proprietario nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese a economia mista;
- d. assicura la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni di cui all'articolo 44 della legge del 30 aprile 1997⁵ sulle telecomunicazioni (LTC).

Sezione 2: Uffici

Art. 6 Ufficio federale dei trasporti

¹ L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è l'autorità competente in materia di trasporti pubblici terrestri.

² Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. aumentare la quota dei trasporti pubblici terrestri nel trasporto nazionale di viaggiatori garantendo un'offerta attrattiva e conforme ai bisogni;
- b. raccordare la rete ferroviaria svizzera alla rete europea ad alta velocità per il trasporto internazionale di viaggiatori;
- c. aumentare la quota del traffico merci ferroviario trasferendo i trasporti a lunga distanza e attraverso le Alpi dalla strada alla rotaia;
- d. adeguare l'infrastruttura ferroviaria alle esigenze attuali sfruttando le capacità infrastrutturali disponibili e costruendo nuove tratte ferroviarie;
- e. aumentare l'efficienza dei trasporti pubblici;
- f. garantire la sicurezza dei trasporti ferroviari, funiviari, stradali, fluviali e lacustri subordinati a una concessione o a un'autorizzazione federale, soprattutto esercitando la sorveglianza sull'esercizio, sugli impianti e sui veicoli delle imprese dei trasporti pubblici.

³ Per conseguire tali obiettivi, l'UFT svolge le seguenti funzioni:

- a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dei trasporti pubblici, fatte salve l'aviazione e la costruzione delle strade e delle idrovie;
- b. tratta tutte le ordinazioni effettuate presso le FFS e le altre imprese di trasporto;

³ RS 783.0

⁴ RS 783.1

⁵ RS 784.10

- c. integra la politica svizzera dei trasporti pubblici e le disposizioni che regolano l'accesso al mercato svizzero del trasporto stradale nella politica e nella normativa europee in materia;
- d. decide se autorizzare imprese di trasporto stradale a effettuare il trasporto di viaggiatori e di merci.

Art. 7 Ufficio federale dell'aviazione civile

¹ L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) è l'autorità competente in materia di aviazione civile pubblica e privata.

² Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. garantire un livello di sicurezza elevato nell'aviazione civile svizzera;
- b. garantire un'offerta attrattiva e conforme ai bisogni nel settore dell'aviazione civile rafforzando la competitività delle imprese svizzere di trasporto aereo a livello nazionale e internazionale;
- c. garantire che la Svizzera svolga a lungo termine un ruolo attivo nel traffico aereo internazionale.

³ Per conseguire tali obiettivi, l'UFAC svolge le seguenti funzioni:

- a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dell'aviazione civile svizzera;
- b. esercita la sorveglianza sull'infrastruttura, il materiale, il personale aeronautico e le imprese di trasporto aereo e rilascia le relative autorizzazioni;
- c. esercita la direzione strategica dei servizi civili della sicurezza aerea;
- d. negozia ed esegue trattati internazionali atti a garantire diritti di trasporto nel traffico aereo internazionale;
- e. ordina e controlla misure di sicurezza intese a prevenire gli attentati contro l'aviazione civile.

Art. 8 Ufficio federale delle acque e della geologia

¹ L'Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG) è l'autorità competente in materia di acque e di geologia.

² Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. approntare le basi idrologiche e geologiche necessarie allo sviluppo sostenibile;
- b. garantire la protezione contro le piene e, nell'ambito dei compiti della Confederazione, la protezione contro i terremoti;
- c. garantire l'utilizzazione sostenibile della forza idrica;
- d. garantire un livello di sicurezza elevato nel settore degli impianti di accumulazione;

- e. nell'ambito della cooperazione internazionale, garantire l'armonizzazione delle norme tecniche e delle norme di sicurezza relative alla navigazione sul Reno.

³ Per conseguire tali obiettivi, l'UFAEG svolge le seguenti funzioni:

- a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dell'economia delle acque. Tali decisioni concernono in particolare la regolazione dei laghi, l'impiego delle forze idriche, l'accumulazione con impianti di pompaggio, le idrovie interne e la navigazione a grande tonnellaggio in collegamento con il mare;
- b. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore della polizia delle opere idrauliche. Tali decisioni concernono in particolare la protezione contro le piene e la sorveglianza della sicurezza degli impianti di accumulazione;
- c. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore della protezione contro i terremoti;
- d. procede a rilevamenti idrologici e geologici, in particolare nell'interesse della protezione dell'ambiente, dell'economia delle acque e della pianificazione e della costruzione di opere pubbliche;
- e. appronta i dati fondamentali sulle condizioni idrologiche e geologiche del Paese e assicura il rilevamento geologico della Svizzera.

Art. 9 Ufficio federale dell'energia

¹ L'Ufficio federale dell'energia (UFE) è l'autorità competente in materia di approvvigionamento energetico e uso dell'energia.

² Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. creare le premesse per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico;
- b. aumentare l'efficacia dell'uso dell'energia e la quota delle fonti energetiche rinnovabili nel consumo totale di energia;
- c. garantire un livello di sicurezza elevato nell'impiego dell'energia nucleare, nel trasporto e nella distribuzione di elettricità e di combustibili e carburanti in forma gassosa e liquida;
- d. aumentare l'efficienza dell'approvvigionamento energetico tutelando nel contempo la competitività delle imprese incaricate di tale approvvigionamento.

³ Per conseguire tali obiettivi, l'UFE svolge le seguenti funzioni:

- a. prepara e applica le decisioni per una politica energetica coerente. Questo implica in particolare la preparazione e l'esecuzione di atti normativi e di programmi in materia di politica energetica;

- b. promuove l'uso economico e razionale dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili mediante progetti di ricerca e sviluppo, impianti pilota e di dimostrazione, sovvenzioni, consulenza e misure facoltative;
- c. esamina questioni inerenti all'economia e alla tecnica energetiche;
- d. prepara e rilascia le autorizzazioni e controlla l'osservanza delle norme di sicurezza nel campo dell'energia nucleare;
- e. autorizza gli impianti di trasporto in condotta e ne assicura la sorveglianza;
- f. autorizza gli impianti elettrici, nella misura in cui non sono di competenza dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

Art. 10 Ufficio federale delle strade

¹ L'Ufficio federale delle strade (USTRA) è l'autorità competente in materia di infrastruttura stradale e di traffico stradale privato.

² Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. completare la costruzione e garantire il mantenimento di una rete di strade nazionali sicura, economica ed efficiente;
- b. assicurare il funzionamento della rete delle strade nazionali e la sua integrazione nella rete stradale transeuropea;
- c. garantire a persone e veicoli l'accesso alla circolazione stradale;
- d. migliorare la sicurezza di tutti gli utenti e veicoli del traffico stradale;
- e. ridurre l'inquinamento ambientale causato dal traffico stradale.

³ Per conseguire tali obiettivi, l'USTRA svolge le seguenti funzioni:

- a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore del traffico stradale, compreso il trasporto di merci su strada e la sicurezza a livello nazionale e internazionale. Tali decisioni concernono in particolare la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali, l'esecuzione della regolamentazione relativa all'impiego della quota dell'imposta sugli oli minerali destinata al traffico stradale, le esigenze imposte ai veicoli e alle persone nel traffico stradale, il comportamento nel traffico stradale, i percorsi pedonali e i sentieri, le piste ciclabili e le vie di comunicazione storiche (traffico lento);
- b. esercita l'alta vigilanza sulle strade d'importanza nazionale;
- c. istruisce i ricorsi presentati al Consiglio federale contro misure locali concernenti la circolazione (art. 3 cpv. 4 della legge federale del 19 dicembre 1958⁶ sulla circolazione stradale; LCStr).

⁶ RS 741.01

Art. 11 Ufficio federale delle comunicazioni

¹ L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è l'autorità competente in materia di telecomunicazioni e di comunicazione elettronica di massa e individuale.

² Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. garantire a livello nazionale un servizio universale che tenga conto delle esigenze della società dell'informazione, della varietà giornalistica e dell'informazione politica e promuova il pluralismo culturale;
- b. consentire una concorrenza efficace che comporti servizi di comunicazione competitivi.

³ Per conseguire tali obiettivi, l'UFCOM svolge le seguenti funzioni:

- a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore delle comunicazioni. Tali decisioni concernono segnatamente la sorveglianza sul settore delle concessioni radiotelevisive, compresa la vigilanza finanziaria sulla Società svizzera di radiotelevisione e la sorveglianza dell'Ufficio di riscossione dei canoni radiotelevisivi;
- b. garantisce le necessarie risorse di frequenze nel settore delle comunicazioni nonché i diritti di utilizzazione svizzeri e le posizioni orbitali dei satelliti per il settore delle telecomunicazioni. In particolare esso si occupa della pianificazione e della gestione delle risorse di frequenze, del rilascio di concessioni per servizi di telecomunicazione e di radiocomunicazione come pure della loro sorveglianza;
- c. assicura la conformità degli impianti di telecomunicazione alle norme tecniche nell'ambito delle procedure per l'accesso al mercato e si occupa della sorveglianza del mercato in questo settore;
- d. prepara le decisioni all'attenzione della Commissione delle comunicazioni (art. 16), in particolare per quanto riguarda i piani di attribuzione delle frequenze, l'assegnazione degli elementi di indirizzo, la portabilità dei numeri, il rilascio di concessioni a fornitori di servizi di telecomunicazione, la Carrier Selection e l'interconnessione.

Art. 12 Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) è l'autorità competente in materia di protezione dell'ambiente.

² Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. garantire la conservazione a lungo termine e l'utilizzazione sostenibile delle risorse vitali naturali (suolo, acqua, foreste, aria, clima, diversità biologica e paesaggistica) nonché l'eliminazione dei danni loro arrecati;
- b. assicurare la protezione delle persone dall'inquinamento eccessivo (provocato segnatamente dal rumore, dalle sostanze e dagli organismi nocivi, dalle radiazioni non ionizzanti, dai rifiuti, dai siti contaminati e dagli incidenti ri-

levanti), dalle valanghe, dagli scoscendimenti, dall'erosione e dalla caduta di pietre.

³ Per conseguire tali obiettivi, l'UFAFP svolge le seguenti funzioni:

- a. prepara e applica le decisioni per una politica ambientale globale e coerente;
- b. informa sulla situazione in materia di protezione dell'ambiente ed esegue un monitoraggio ambientale;
- c. sorveglia e coordina l'esecuzione del diritto ambientale e vi partecipa, segnatamente per quanto concerne la valutazione degli effetti nell'ottica dell'impatto sull'ambiente;
- d. sviluppa strumenti di economia di mercato e collabora con l'economia;
- e. ricerca la cooperazione sul piano internazionale.

Capitolo 3: Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata

Sezione 1: Unità aggregate amministrativamente al Dipartimento

Art. 13 Organi d'inchiesta indipendenti

L'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni ferroviari (art. 25 della legge federale del 21 dic. 1948⁷ sulla navigazione aerea; LNA) e l'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni ferroviari (art. 15 della legge federale del 20 dic. 1957⁸ sulle ferrovie; LFerr) sono aggregati amministrativamente alla Segreteria generale.

Art. 14 Segreterie delle commissioni indipendenti

¹ La segreteria dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale.

² La segreteria della Commissione delle comunicazioni è aggregata amministrativamente all'UFCOM.

³ La segreteria della Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria è aggregata amministrativamente all'UFT.

Sezione 2: Commissioni federali

Art. 15 Istanze di ricorso

¹ La Commissione federale sugli infortuni aeronautici (art. 26 LNA⁹) è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale.

⁷ RS 748.0

⁸ RS 742.101

⁹ RS 748.0

² L'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (art. 58 della legge federale del 21 giu. 1991¹⁰ sulla radiotelevisione; LRTV) è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale.

Art. 16 Commissione delle comunicazioni

La Commissione delle comunicazioni (art. 56 LTC¹¹) è aggregata amministrativamente all'UFCOM.

Art. 17 Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria

La Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria (art. 40a LFerr¹²) è aggregata amministrativamente all'UFT.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 18 Diritto vigente: abrogazione e modifica

Il diritto vigente è abrogato o modificato conformemente all'allegato.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

6 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

¹⁰ RS 784.40

¹¹ RS 784.10

¹² RS 742.101

Allegato
(art. 18)

Diritto vigente: abrogazione e modifica

1. L'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 12 giugno 1995¹³ sul Servizio idrologico e geologico nazionale è abrogata.

2. L'ordinanza del 25 novembre 1998¹⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Allegato

Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

1. *Unità dell'Amministrazione federale centrale*

Ufficio federale dell'economia delle acque

Sostituito da:

Ufficio federale delle acque e della geologia

2. *Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata*

Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici e Ufficio d'inchiesta sugli infortuni ferroviari

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Commissione federale sugli infortuni aeronautici

Commissione federale delle comunicazioni

Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria

3. L'ordinanza del 9 maggio 1979¹⁵ sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue:

Art. 4 lett. i

Abrogata

Sezione 8 (art. 14 e 15)

Abrogata

¹³ RU 1995 3186

¹⁴ RS 172.010.1

¹⁵ RS 172.010.15

4. L'ordinanza del 28 marzo 1990¹⁶ sulle competenze delegate ai dipartimenti e agli uffici loro subordinati è modificata come segue:

Art. 7

Abrogato

Sezione 7 (art. 22 – 26)

Abrogata

5. L'ordinanza del 2 novembre 1994¹⁷ sulla sistemazione dei corsi d'acqua è modificata come segue:

Art. 18a *Divieto di misure pericolose*

L'Ufficio federale può vietare l'adozione di misure che minacciano la protezione contro le piene o esigere la loro revoca.

Art. 26 cpv. 2

² L'Ufficio federale rileva i dati idrologici fondamentali; appronta e gestisce le necessarie stazioni di misurazione. Per quanto consentito dalla sua attività, esso può effettuare lavori idrologici per conto di autorità, società e privati fatturando i costi.

6. L'ordinanza del 13 novembre 1962¹⁸ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 67 capoverso 9 l'espressione «Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni» è sostituita da «Ufficio federale delle strade (USTRA)».*

² *Negli articoli 77 capoverso 3, 83 capoverso 2 terzo periodo e 84 capoverso 1 l'espressione «Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni» è sostituita da «USTRA».*

³ *Nell'articolo 78 capoverso 3 l'espressione «Ufficio federale delle strade (USTRA)» è sostituita da «USTRA».*

⁴ *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 83 cpv. 3

³ L'USTRA designa le stazioni di trasbordo adatte sotto l'aspetto economico, della politica dei trasporti e della pianificazione del territorio ed esegue la procedura. Nel caso di peculiarità economiche regionali, esso può adeguare regionalmente le zone radiali.

¹⁶ RS 172.011

¹⁷ RS 721.100.1

¹⁸ RS 741.11

Art. 97 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... In casi speciali, l'USTRA può permettere deroghe alle singole disposizioni, segnatamente circa l'uso dei veicoli.

7. Il regolamento dell'11 gennaio 1918¹⁹ concernente l'impianto e la tenuta del registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione è modificato come segue:

*Titolo prima dell'articolo 21a***C^{bis}. Liquidazione forzata***Art. 21 a*

L'Ufficio federale dei trasporti è competente per l'adozione di tutte le misure relative alla liquidazione forzata e all'esercizio del diritto di essere sentito.

8. L'ordinanza del 5 settembre 1979²⁰ sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 12 capoverso 3, 29 capoverso 1, 58 capoverso 4 lettera c, 61, 89 capoverso 8 e 109 capoverso 2 l'espressione «DATEC» è sostituita da «USTRA».

² Nell'articolo 108 capoverso 1 l'espressione «DFGP» è sostituita da «DATEC».

Art. 115 Applicazione dell'ordinanza, eccezioni

¹ Il DATEC può emanare istruzioni per l'esecuzione, l'aspetto e il collocamento di segnali, demarcazioni, dispositivi di delimitazione, pubblicità, ecc., nonché dichiarare queste e altre norme tecniche giuridicamente vincolanti.

² L'USTRA può emanare istruzioni per l'applicazione della presente ordinanza. In casi speciali, può autorizzare deroghe a singole disposizioni e la modifica di simboli nonché, a titolo sperimentale, nuovi simboli, segnali e demarcazioni come pure cartelli indicanti il nome dei corsi d'acqua, dei sentieri per il turismo pedestre, ecc.

³ L'USTRA può autorizzare le associazioni degli utenti della strada o altre organizzazioni a indicare mediante cartelli il nome di corsi d'acqua, di sentieri per il turismo pedestre, posti di campeggio, stazioni telefoniche, ecc. I cartelli possono essere collocati soltanto secondo le direttive dell'autorità.

¹⁹ RS 742.211.1

²⁰ RS 741.21

9. L'ordinanza del 18 dicembre 1991²¹ concernente le strade di grande transito è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

² L'Ufficio federale delle strade, sentiti i Cantoni interessati, può designare fino al prossimo adattamento degli allegati altre strade ai sensi della presente ordinanza o escludere strade dal campo di applicazione della medesima.

10. L'ordinanza del 20 novembre 1959²² sull'assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 76a capoverso 1 primo periodo, nell'allegato 2 lettera A numero 2, nell'allegato 3 lettera A numero 2 lettera d e numero 7 l'espressione «Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni» è sostituita da «Ufficio federale delle strade».

11. L'ordinanza del 27 ottobre 1976²³ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *Negli articoli 14 capoverso 4, 17c, 19 capoversi 3 e 4 lettera d, 50 capoverso 1, 51 capoverso 1 periodo introduttivo e capoverso 4, 55 capoverso 3, 57 secondo periodo, 83 capoversi 1 secondo periodo e 4, 133, 137 capoverso 2, 141 capoverso 1 secondo periodo e 150 capoverso 6 l'espressione «Dipartimento» è sostituita da «Ufficio federale».*

² *Nell'articolo 3 capoverso 3 lettera h l'espressione «Ufficio federale delle strade (USTRA)» è sostituita da «Ufficio federale».*

³ *Nell'articolo 150 capoversi 2 e 7 l'espressione «USTRA» è sostituita da «Ufficio federale».*

⁴ *Negli articoli 17 capoverso 3, 43 capoverso 3, 45 capoversi 1, 5 e 7, 50 capoverso 1, 59 capoverso 1, 74 capoverso 1 lettera a numero 2, 75 capoverso 5, 92 capoverso 4, 116 capoverso 5, 118 capoversi 1 periodo introduttivo, 1^{bis}, 2, 3 e 4, 121 capoversi 4 e 6, 127 capoverso 4, 128 capoverso 1 e 129 capoverso 1 l'espressione «Ufficio federale delle strade» è sostituita da «Ufficio federale».*

Art. 2 cpv. 2 primo trattino

² Nella presente ordinanza si intende per:

- Ufficio federale: l'Ufficio federale delle strade

²¹ RS 741.272

²² RS 741.31

²³ RS 741.51

Art. 85 cpv. 5

⁵ La forma dei caratteri e le dimensioni delle lettere e delle cifre sono fissate dall'Ufficio federale.

Art. 94 cpv. 7

⁷ L'Ufficio federale stabilisce la forma e le dimensioni delle lettere e delle cifre.

Art. 130 cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale emana istruzioni sui controlli automatici della circolazione senza posti d'intercettazione e regola la procedura da seguire.

12. L'ordinanza del 19 giugno 1995²⁴ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 45 cpv. 1

¹ Per l'esecuzione della presente ordinanza l'Ufficio federale può emanare istruzioni e, in casi speciali, permettere deroghe a singole disposizioni.

13. L'ordinanza del 6 maggio 1981²⁵ sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti è modificata come segue:

Art. 32 **Compiti della Confederazione**

¹ L'Ufficio federale esercita la sovrintendenza in materia di esecuzione della presente ordinanza da parte dei Cantoni; può impartire alle autorità d'esecuzione direttive in singoli casi e, per ragioni impellenti, autorizzare deroghe a singole disposizioni.

² Il DATEC può emanare istruzioni generali per l'applicazione della presente ordinanza.

1794

²⁴ RS 741.511

²⁵ RS 822.222